

Alla Sig.ra
Via
67039 SULMONA

OGGETTO: Richiesta di accesso a contrattazione integrativa da parte di rappresentante RSU

Nel plenum dell'8 settembre 2009, la Commissione ha già pronunciato una favorevole decisione in ordine al riconoscimento del diritto di accesso alla contrattazione collettiva integrativa necessaria all'istante per difendersi in un giudizio avverso un provvedimento disciplinare irrogato dall'amministrazione per fatti legati all'attività sindacale della stessa.

L'amministrazione, precisa l'istante, non ha ottemperato alla pronuncia in quanto avrebbe reso disponibili non già i documenti richiesti ma altri non corrispondenti all'istanza, così perpetuando l'atteggiamento ostruzionistico all'accesso. Viene, pertanto, chiesto di adottare eventuali provvedimenti per obbligare l'amministrazione al rilascio dei documenti.

Rebus sic stantibus, la Commissione – nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale – non può obbligare le amministrazioni a consentire l'accesso, difettando in capo a quest'ultima poteri ordinatori nei confronti delle PP.AA. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

Al Cons.
Via
88841 – ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)

Al Cons.
Via
88841 ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale ad atti del Comune

Due consiglieri comunali di minoranza chiedono il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dall'Ente civico a svariate richieste di accesso a specifici documenti dell'amministrazione comunale.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929)

quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Inoltre, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che le singole istanze di accesso riguardano specifici e ben individuabili documenti.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta, consentendo la visione e l'acquisizione di copia degli atti..

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Provveditorato Interregionale delle Opere
Pubbliche per la Lombardia e la Liguria
Piazzale Rodolfo Morandi, 1
20121 MILANO

OGGETTO: Accesso ad atti progettuali.

Con nota 13 aprile 2010 n. 4703 codesta Amministrazione ha posto a questa Commissione un quesito circa la legittimità del silenzio rigetto formatosi su una domanda d'accesso ad atti progettuali presentata dalla Italiana Costruzioni S.p.A.

Con nota del 25 maggio 2010 questa Commissione ha chiesto chiarimenti al riguardo; e codesta Amministrazione con successiva nota 17 giugno 2010 n. 8102 ha – tra l'altro – precisato che avverso il suddetto silenzio rigetto la Società ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia.

Il sopravvenuto trasferimento della questione in sede giurisdizionale preclude ovviamente ogni ulteriore esame nella presente sede amministrativa, atteso che quella che comunque farà stato sulla controversia sarà la decisione giurisdizionale.

All' Azienda Nazionale per la Sicurezza del
Volo (ANSV)
Via Attilio Benigni 53
00156 ROMA

OGGETTO: Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'A.N.S.V. Adeguamento alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'ANSV ha chiesto il parere sugli adeguamenti introdotti in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69/2009 al proprio Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso che questa Commissione aveva già esaminato con esito positivo nella sua versione originaria.

Le modifiche e le integrazioni introdotte sono in linea con le disposizioni di cui alla legge n. 69/2009 per cui si esprime parere favorevole alla nuova versione del Regolamento ANSV e alle allegate tabelle delle categorie dei procedimenti amministrativi con i rispettivi termini per la loro conclusione.

Sig.
Via
16035 RAPALLO (GE)

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale alla password del sistema informatico comunale. Richiesta di rilascio dell'elenco dei residui attivi Tarsu in ordine alfabetico.

Il Sig. è già stato destinatario di un parere favorevole di questa Commissione in ordine al riconoscimento del diritto del consigliere comunale di accedere al sistema informatico del Comune (nella specie, quello di Rapallo) direttamente attraverso il rilascio dell'apposita password (parere del 03 02.2009 allegato alla sua nota del 21.06.2010). Il Comune, però, non ha ancora provveduto al rilascio della predetta password per cui chiede un intervento che "vincoli" il Comune all'adempimento assentito.

Questa Commissione, sia quando si esprime nella forma del parere che in quella di decisione su ricorso, non ha strumenti giuridici per imporre all'amministrazione di dare effettività alle proprie pronunce, poteri giuridici che solo il Giudice amministrativo può esercitare, per cui il persistere del Comune di Rapallo nel diniego al rilascio della password in questione potrà essere contrastato solo attraverso ricorso ad esso.

Quanto al rifiuto del Comune di Rapallo di rilasciare l'elenco in ordine alfabetico dei residui attivi Tarsu, quesito sul quale la Commissione è stata chiamata ad esprimersi su richiesta dello stesso Comune, si comunica che questa Commissione, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di accesso dei consiglieri comunali, ha espresso avviso favorevole all'accoglimento della sua richiesta con l'unico limite della salvaguardia della funzionalità degli Uffici comunali alla quale le modalità di adempimento della domanda di accesso dovranno essere compatibili.

Città di Rapallo
P.zza delle Nazioni,4
16035 RAPALLO (GE)

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali agli elenchi dei contribuenti richiedenti specifica modalità di elaborazione. Tutela della riservatezza

Il Comune di Rapallo chiede a questa Commissione parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale all'elenco analitico residui attivi Tarsu anni 2002-2009 in ordine alfabetico e non per ordine fiscale (richiesta, quest'ultima, già adempiuta).

Lamenta il Comune che l'istanza diretta ad ottenere l'elenco dei residui attivi Tarsu in ordine alfabetico comporterebbe "lo svolgimento da parte degli Uffici di attività straordinaria con conseguente rallentamento nella conduzione dei compiti di istituto" e "al contempo nel caso di specie non è dato cogliere la ricaduta di detto elemento informativo rispetto all'attività del consigliere funzionale all'espletamento del mandato elettivo". Inoltre, poiché nutre dubbi "che il rilascio generalizzato di elenchi nominativi dei contribuenti possa violare il diritto alla riservatezza degli interessati", il Comune comunica che la stessa richiesta di parere viene trasmessa all'Autorità Garante della Privacy."

Si ritiene superfluo ricordare al Comune istante l'orientamento giurisprudenziale (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43, TUEL, in quanto fra i documenti che accompagnano la richiesta di parere è compresa anche copia del parere emesso da questa Commissione in data 3 febbraio 2009 a seguito di istanza dello stesso consigliere comunale Sig. nei confronti del Comune di Rapallo. In quel parere, al quale ne sono seguiti altri dello stesso tenore, si afferma il riconoscimento, ai sensi del citato art. 43, comma 2, TUEL dell'ampia potestà di accesso del consigliere comunale alle informazioni e agli atti comunali, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo (tantomeno attraverso una inammissibile prevalutazione da parte dell'amministrazione adita dell'attinenza della richiesta allo svolgimento del mandato consiliare, come accennato dal Comune di Rapallo nella nota trasmessa). L'unico limite che si può opporre al consigliere comunale è quello della ragionevolezza della mole dei documenti richiesti e della compatibilità dell'adempimento dell'istanza in tempi e con modalità che non rendano eccessivamente gravoso l'ordinario espletamento delle funzioni amministrative degli Uffici comunali.

Proprio per evitare ciò, il parere 3 febbraio 2009 concludeva per la possibilità di fornire il consigliere comunale istante della password del sistema informatico del Comune, password che non risulta essere stata fornita atteso che il Sig. ha fatto pervenire a questa Commissione coeva istanza (che viene trattata nella stessa seduta odierna) nella quale l'interessato si duole del mancato adempimento da parte del Comune.

Quanto alla tutela del diritto alla riservatezza, si rammenta – salvo, ovviamente, il parere che sarà espresso dall'Authority – che, ai sensi dell'art. 43, TUEL i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge", cioè ad essi viene imposto di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti ai quali ha avuto accesso (incorrendo in caso negativo in responsabilità personale), ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua segretezza.

Al Signor
Presso Comando Provinciale
Carabinieri di Pistoia
Nucleo Informativo
51100 PISTOIA
.....@carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di parere da parte del signor, in ordine alle modalità con le quali far rispettare dall'amministrazione resistente le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Il signor, con nota dell'8.7.2010, ha riferito che, a seguito dell'accoglimento del suo ricorso da parte della Commissione, all'esito della seduta del 25.5.2010, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze non ha dato seguito alla decisione della Commissione che aveva riconosciuto la sussistenza del diritto del signor ad accedere ai documenti richiesti.

Nella stessa nota si chiedeva di far conoscere le modalità con le quali far rispettare da parte dell'Amministrazione la decisione assunta dalla Commissione.

La Commissione ritiene che tale nota possa esser trattata come richiesta di parere rivolta alla Commissione, quale organo deputato alla vigilanza affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ex art. 27, comma 5, della legge n. 241/90.

La Commissione premette che, una volta adottate le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, essa non ha alcun potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso a tali determinazioni, laddove esse siano favorevoli al ricorrente e sfavorevoli all'Amministrazione.

E' onere del ricorrente attivarsi diffidando l'Amministrazione a dare seguito a consentire concretamente l'accesso a seguito di una decisione favorevole dell'Amministrazione.

Qualora l'Amministrazione continui a negare l'accesso richiesto, in forma esplicita o tacita, all'accedente non resta altra via se non ricorrere al giudice amministrativo, denunciando l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, per lesione del suo diritto di accesso, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Affari Esteri

Fatto

Il signor, detenuto attualmente ristretto nella casa di reclusione di Rossano (CS), con ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 22.6.2010, si duole della formazione del silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, avente ad oggetto "normativa amministrativa", rivolta al Ministero degli Affari Esteri e pervenuta all'Amministrazione destinataria in data 11.3.2010.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, del d.p.r. n. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio-rigetto in data 10.4.2010.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissariato della Polizia di Stato di Paola

Fatto

Il signor, in data 27 aprile 2010 riceveva dal Commissariato di P.S. di Paola l'avvio del procedimento amministrativo preordinato al diniego dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile avanzata dal ricorrente.

In data 12 maggio 2010 il signor, a mezzo del suo difensore, chiedeva di poter accedere agli atti del procedimento in questione.

L'Amministrazione, con determinazione notificata in data 24.5.2010, comunicava al signor che l'accesso richiesto sarebbe stato consentito solo limitatamente agli atti per i quali l'accesso non è precluso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90 e dell'art. 3 della legge n. 415 del 1994, modificato ed integrato dal D.M. n. 508/97.

Con ricorso del 21.6.2010, il signor adiva la Commissione, dolendosi del fatto che l'Amministrazione si era limitata a richiamare le disposizioni che sottraggono all'accesso alcuni atti e documenti detenuti dall'Amministrazione dell'Interno, impedendo in tal modo al ricorrente di individuare i documenti ritenuti accessibili dall'Amministrazione e vanificando il suo legittimo interesse ad acquisire gli atti del procedimento al fine di tutelare la propria sfera giuridica.

Pertanto, chiedeva alla Commissione di dichiarare l'illegittimità del sostanziale diniego della sua istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso avrebbe dovuto essere accolto attesa la impropria risposta fornita dall'Amministrazione.

La doglianza secondo la quale la censurata determinazione dell'Amministrazione non consentiva al ricorrente di individuare i documenti sottratti all'accesso sulla base delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento era, infatti, palesemente fondata.

In effetti l'Amministrazione, lungi dall'indicare i documenti sottratti all'accesso, si era, all'inizio, limitata a formulare in astratto il principio della non accessibilità dei documenti sottratti all'accesso sulla base delle disposizioni indicate nella determinazione indicata, in tal modo sostanzialmente vanificando il diritto di accesso del ricorrente ai documenti ostensibili in base al diritto oggettivo, la cui soddisfazione avrebbe richiesto, invece, la concreta individuazione di tali documenti, ovvero l'individuazione di quelli sottratti all'accesso. Ciò, peraltro, l'Amministrazione ha fatto successivamente in sede di memoria, precisando che tutta la documentazione richiesta dal ricorrente era sottratta all'accesso ex art. 24, comma 1, lettera c, della legge 241/90 e correlati regolamenti ministeriali. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

PQM

PLENUM 20 LUGLIO 2010

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: I.P.

contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico Commerciale e Geometri
“.....” di

Fatto

La signora I.P., essendo inclusa nelle graduatorie di circolo e d'istituto personale ATA del triennio 2088/2011 dell'I.P.S.S.A.R. di, con istanza del 4.5.2010 chiedeva al Dirigente scolastico dell' Istituto tecnico Commerciale e Geometri “.....” di la documentazione presentata dalla signora DS.F. per ottenere una supplenza presso tale Istituto (supplenza poi effettivamente assegnata, per il triennio 2008/2011 di validità delle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA), con il quale la stessa aveva stipulato il primo contratto di lavoro, rappresentando di avere un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tale documentazione, in relazione all'attribuzione alla signora DS.F. da parte dell'I.P.S.A.A.R. di del 3/12/2009.

L'Amministrazione, in data 7.6.2010, ha differito l'accesso di 15 giorni.

La signora I.P., in data 30 giugno 2010, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del differimento dell'accesso in questione, che non sarebbe giustificato alla stregua del disposto dell'art. 9, comma 1 del d.p.r. n. 184/2006.

L'Amministrazione, in data 15.7.2010, inviava una nota nella quale si comunicava che l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente aveva avuto luogo in data 6.7.2010.

Diritto

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato consentito l'accesso in questione in data 6.7.2010.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: N.E.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Milano; Ministero dell'Interno –
Dipartimento di pubblica sicurezza.

Fatto

Il signor N.E., figlio del Maresciallo N.G. del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, deceduto il 4 ottobre 1969, in data 15.5.2010, chiedeva di poter accedere all'ordine di servizio del Direttore dell'Ufficio politico della Questura di Milano, indicato nel rapporto datato 9.10.1969 del Raggruppamento Guardie Pubblica Sicurezza Milano – Comando Nucleo territoriale, ed all'ordine di servizio del Ministero dell'Interno, trasmesso via telegramma all'Ufficio Politico della Questura di Milano, così come dichiarato nella relazione datata 7 ottobre 1969 del Raggruppamento Guardie pubblica sicurezza Milano – Comando Sezione Politica, ribadendo tale istanza con nota dell'11.6.2010.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor N.E., in data 8.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, rappresentando il suo interesse ad accedere alla documentazione richiesta al fine di poter dimostrare la circostanza che il padre dell'odierno ricorrente morì in servizio, nel corso di un'operazione diretta a contrastare il terrorismo e l'eversione dell'ordine democratico e, conseguentemente, la spettanza al signor N.E. dei benefici riconosciuti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo.

Diritto

La Commissione ritiene necessario acquisire dall'Amministrazione documentati chiarimenti in ordine alla natura della documentazione richiesta per stabilire se tali documenti siano a tutt'oggi coperti da segreto di Stato.

E' evidente che ove risultasse che i documenti in questione siano coperti da segreto di Stato, se ne dovrebbe escludere l'accessibilità, ex art. 24, comma 1, lettera a), anche se necessari ai fini della tutela di interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente.

I termini di legge sono interrotti nelle more dell'esecuzione dell'incombente istruttorio.

PQM

La Commissione invita il Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza a fornire i documentati chiarimenti di cui in motivazione.

Resta ferma l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissariato della Polizia di Stato di Paola

Fatto

Il signor, in data 27 aprile 2010 riceveva dal Commissariato di P.S. di Paola l'avvio del procedimento amministrativo preordinato al diniego dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile avanzata dal ricorrente.

In data 12 maggio 2010 il signor, a mezzo del suo difensore, chiedeva di poter accedere agli atti del procedimento in questione.

L'Amministrazione, con determinazione notificata in data 24.5.2010, comunicava al signor che l'accesso richiesto sarebbe stato consentito solo limitatamente agli atti per i quali l'accesso non è precluso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90 e dell'art. 3 della legge n. 415 del 1994, modificato ed integrato dal D.M. n. 508/97.

Con ricorso del 21.6.2010, il signor adiva la Commissione, dolendosi del fatto che l'Amministrazione si era limitata a richiamare le disposizioni che sottraggono all'accesso alcuni atti e documenti detenuti dall'Amministrazione dell'Interno, impedendo in tal modo al ricorrente di individuare i documenti ritenuti accessibili dall'Amministrazione e vanificando il suo legittimo interesse ad acquisire gli atti del procedimento al fine di tutelare la propria sfera giuridica.

Pertanto, chiedeva alla Commissione di dichiarare l'illegittimità del sostanziale diniego della sua istanza di accesso. L'amministrazione depositava memorie precisando che la documentazione richiesta non era accessibile per "motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.M. Interno 10.05.1994, n. 415, modificato ed integrato dal D.M. Interno 17.11.1997, n. 508.

Diritto

Il ricorso avrebbe dovuto essere accolto attesa la impropria risposta fornita dall'Amministrazione.

La doglianza secondo la quale la censurata determinazione dell'Amministrazione non consentiva al ricorrente di individuare i documenti sottratti all'accesso sulla base delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento era, infatti, palesemente fondata.

In effetti l'Amministrazione, lungi dall'indicare i documenti sottratti all'accesso, si era, all'inizio, limitata a formulare in astratto il principio della non accessibilità dei documenti sottratti all'accesso sulla base delle disposizioni indicate nella determinazione indicata, in tal modo sostanzialmente vanificando il diritto di accesso del ricorrente ai documenti ostensibili in base al diritto oggettivo, la cui soddisfazione avrebbe richiesto, invece, la concreta individuazione di tali documenti, ovvero l'individuazione di quelli sottratti all'accesso. Ciò, peraltro, l'Amministrazione ha fatto successivamente in sede di memoria, precisando che tutta la documentazione richiesta

PLENUM 20 LUGLIO 2010

dal ricorrente era sottratta all'accesso ex art. 24, comma 1, lettera c, della legge 241/90 e correlati regolamenti ministeriali. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Foggia

Fatto

....., dopo avere ricevuto dall'amministrazione resistente l'atto di individuazione del prof., quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il 10 maggio, ha chiesto di potere accedere a tale contratto di lavoro; ciò al fine di tutelare i propri diritti innanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, nonché per salvaguardare la propria salute ed incolumità personale.

Parte resistente ha comunicato che il chiesto documento è inesistente poiché, avendo il prof. rinunciato alla propria nomina in ruolo, il contratto non è stato stipulato.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Questa Commissione, nella seduta del 6 luglio ha dichiarato il ricorso infondato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, atteso che il chiesto documento inesistente.

Successivamente, l'8 luglio 2010, il ricorrente ha presentato il medesimo gravame.

Diritto

Sul gravame presentato dal ricorrente la Commissione si è già pronunciata nella seduta del 6 luglio; pertanto avverso tale decisione il ricorrente può adire il tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Bologna

Fatto

Il Vice Questore Aggiunto, a seguito dello svolgimento di docenze in materia di security aeroportuale, tenute in qualità di istruttore certificato dall'ENAC, è stato destinatario di un'indagine amministrativa, di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, funzionalmente dipendente dalla 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, alla questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine, di un procedimento disciplinare ed, infine, di una denuncia penale. Sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare sono stati archiviati; il primo, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato.

Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in sede civile e penale, il ricorrente ha consegnato alla questura di Bologna un'istanza di accesso, il 3 giugno 2010, avente ad oggetto i seguenti documenti:

- a. il fascicolo personale del ricorrente;
- b. il carteggio relativo all'indagine amministrativa svolta dal dott. nel settembre 2008 nei confronti del ricorrente ed avente ad oggetto eventuali violazioni in materia di tenuta del carteggio classificato;
- c. comunicazione al Ministero accoglimento richiesta archiviazione del 14.01.2004;
- d. richiesta informazioni in merito al procedimento penale del 13.01.2004;
- e. richiesta di informazioni in merito alla sentenza 16667/2003 del 15.12.2003;
- f. comunicazione al Ministero in riferimento allo stato del proc. pen. 647/02/21 del 14.08.2003;
- g. richiesta di informazioni in merito allo stato del proc. pen. 647/02/21 del 14.08.2003;
- h. richiesta di informazioni in merito allo stato del proc. pen. 647/02/21 del 23.08.2003;
- i. comunicazione al Ministero in riferimento allo stato del proc. pen. 647/02/21 del 19.06.2003;
- j. comunicazione al Ministero in riferimento allo stato del proc. pen. 647/02/21 del 25.03.2003;
- k. relazione del dott. del 14.01.1997;
- l. rimostranze del personale del 14.12.1996;
- m. esortazione del dirigente del 19.09.1995;
- n. relazione del dott. del 13.09.1995.

Chiarisce il ricorrente che parte resistente non può negare l'accesso ai documenti inerenti l'indagine amministrativa sulla base della qualifica di "riservatezza" loro

attribuita, atteso che tale qualifica fa riferimento a “comportamenti che riguardano il ricorrente”.

Il ricorrente, il 1 luglio, ha preso visione del proprio fascicolo personale e del fascicolo contenente la documentazione “riservata amministrativa “ depositata presso la segreteria funzionari, ossia:

1. richiesta di applicazione della settimana lunga del 24.10.2008;
2. trasmissione al Ministero dell'Interno dell'istanza di trasferimento del 7.06.2010;
3. trasmissione alla VII Zona Polizia di Frontiera della richiesta di accesso ai documenti del 21.06.2010;
4. trasmissione al Ministero dell'Interno dell'istanza di tutela legale con relativo parere del sig. Questore del 16.05.2010;
5. nota della VII Zona Polizia di Frontiera indirizzata al sig. Questore, prot. n. 3972 cat. B1/A del 24.06.2010,
6. trasmissione al dirigente della VII Zona Polizia di Frontiera dell'istanza di accesso del 5.05.2010;
7. lettera di trasmissione al Ministero dell'Interno del 27.12.2008 facente riferimento alla nota ministeriale n. 333-C/1721 del 1.12.2008;
8. nota prot. n. 1667/08 del 20.11.2008 trasmessa al Ministero dell'Interno dalla VII Zona Polizia di Frontiera;
9. copia del certificato di carichi pendenti del 18.09.2009.

Parte resistente, poi, dà atto che presso la segreteria sono custoditi anche i seguenti documenti relativi al ricorrente, dei quali, tuttavia, non è consentito l'accesso atteso che il Vice Questore Aggiunto è privo del N.O.S.:

- I) prot. n. 435/R/08 del 13.12.2008 dell'Ufficio di Polizia di Frontiera;
- II) prot. n. 519/08/R del 17.12.2008 della VII Zona Polizia di Frontiera;
- III) prot. n. 400/0.15555/09/R del 13.11.2009 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Avverso il parziale rigetto dell'amministrazione resistente il Vice Questore Aggiunto ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il d.P.C.M. 3 febbraio 2006 recante Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate definisce “Nulla osta di sicurezza”, la determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o l'impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate a livello «Riservatissimo» o superiore.

La citata normativa, stabilisce, inoltre che “ Il rilascio del NOS consente alla pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, già legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona in attività che comportano la necessità di trattare informazioni classificate segretissimo, segreto o riservatissimo. La pubblica amministrazione, le ditte individuali, le società, le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed

esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessità di trattare informazioni classificate segretissimo, segreto o riservatissimo.

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell'art. 5 "le classifiche di segretezza sono quattro e variano in funzione dell'entità del danno che sarebbe arrecato all'integrità dello Stato italiano, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato, in caso di rivelazione non autorizzata.

Le classifiche di segretezza sono così distinte: Segretissimo: Danno eccezionalmente grave; Segreto: Danno molto grave; Riservatissimo: Danno grave; Riservato: Danno lieve.".

Il ricorrente, nel presente gravame, sostiene che i documenti sottratti all'accesso, riguardando l'indagine amministrativa svolta nei suoi confronti, non sono soggetti al vincolo di riservatezza e che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Tuttavia, la sottrazione dei chiesti documenti è ascrivibile all'art. 24, comma 1, lett. a) e non all'art. 24, comma 6, lett. d) della legge 241 del 1990. Infatti l'accesso ai documenti contenenti informazioni classificate secondo la quadruplica suddivisione su indicata, violerebbe una delle ipotesi di segreto previste dal nostro ordinamento e non il diritto alla riservatezza, quale diritto della personalità.

Nel caso di specie il ricorrente essendo privo del NOS non può accedere ai chiesti documenti e, pertanto, il ricorso è da dichiarare infondato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore d'Istruzione “.....”

Fatto

....., in qualità di legale rappresentante della s.a.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere al provvedimento di autorizzazione all'esercizio del punto ristoro all'interno della scuola, nonché a tutta la documentazione connessa e relativa, rilasciato dalla precedente gestione amministrativa scolastica, secondo quanto comunicato nella nota del dirigente scolastico del 28 aprile 2010, n. 3398/11. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di potere accedere al provvedimento con il quale è stata autorizzata la collocazione del punto ristoro all'interno della scuola nonché la copia della dichiarazione di inizio attività alimentare, rilasciata ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852 del 2004 e della deliberazione di Giunta n. 275 del 16 maggio 2006.

Specifica il ricorrente di avere presentato delle richieste per avviare sia un chiosco bar sull'area pubblica interna al polo didattico sia all'interno del medesimo.

Parte resistente, con provvedimento del 14 giugno, ha comunicato di non avere espletato né gare né effettuato indagini di mercato per lo svolgimento del servizio di ristoro e che, pertanto, la “richiesta è sospesa per carenza di motivazioni”.

Avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 15 luglio, ha comunicato che pur avendo il ricorrente presentato una comunicazione di inizio attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'attribuzione di tale attività spetta alla provincia, quale ente proprietario dei locali, al consiglio d'istituto, quale utente finale, ed al capo d'istituto, datore di lavoro. Parte resistente, con provvedimento del 28 aprile, ha replicato di non avere disponibilità di locali da utilizzare per l'installazione di tale attività, di non avere alcuna esigenza in tal senso; precisa, ancora che lo svolgimento di tale attività rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2006, il quale sottrae ai comuni la competenza in ordine ai criteri attraverso i quali sviluppare le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ha, poi, comunicato che presso l'istituto è presente un punto di ristoro autorizzato per il triennio 2008-2011, il quale, come precisato nella su indicata memoria, si limita a distribuire, su richiesta, bevande e panini preconfezionati e sigillati all'esterno dell'istituto.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L'amministrazione resistente ha manifestato al ricorrente la volontà di non volere aprire un esercizio di somministrazione di alimento e bevande; pertanto, l'invio di una comunicazione di inizio attività non vale a radicare in capo al ricorrente un

PLENUM 20 LUGLIO 2010

interesse giuridicamente rilevate, atteso che i chiesti documenti riguardano un procedimento al quale il ricorrente è estraneo.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso, ritenutolo infondato, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Fara Sabina

Fatto

....., in qualità di legale rappresentante della s.a.s. ha chiesto al comune resistente di potere accedere alle informazioni ed ai documenti relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso l'istituto d'istruzione ".....", di Passo Corese. In particolare ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. comunicazione inizio attività presso l'istituto d'istruzione ".....", ai sensi degli artt. 10 e 6, lett. h) della legge regionale n. 21 del 29 novembre 2006;

b. denuncia inizio attività alimentare, da presentare almeno 24 ore prima dell'inizio attività ai sensi delle vigenti norme comunitarie e regionali in materia sanitaria;

c. verifica della sussistenza dei requisiti morali, soggettivi e professionali del titolare dell'attività di ristoro.

Specifica il ricorrente di avere presentato delle richieste per avviare sia un chiosco bar sull'area pubblica interna al polo didattico sia all'interno del medesimo.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il comune resistente, con memoria del 9 luglio, ha comunicato a questa Commissione che il ricorrente aveva già presentato, il 10 febbraio 2010, la medesima istanza di accesso e che l'amministrazione aveva informato il ricorrente di non essere in possesso di alcun atto autorizzatorio dal punto di vista commerciale, amministrativo e sanitario e di avere chiesto informazioni alla provincia ed al dirigente scolastico.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso il presunto silenzio rigetto del comune di Fara Sabina non sia competente questa Commissione.

PLENUM 20 LUGLIO 2010

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sottotenente di Vascello, dopo essersi classificato idoneo non vincitore al concorso per l'arruolamento di 12 ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; i candidati vincitori,, e, dopo avere ricevuto il decreto conclusivo hanno avanzato ricorso straordinario per revocazione ed il ricorrente, dopo la notifica di tale ultima impugnazione, ha proposto ricorso incidentale.

Il ricorrente, a seguito del contenzioso citato, ha presentato, il 17 maggio 2010, istanza di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto numerosi documenti, tra i quali n. 4 opposizioni prodotte da ignoti contro interessati in ordine all'accesso del ricorrente alle domande di partecipazione al concorso pubblico ed agli elaborati delle prove scritte. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri diritti nel giudizio per revocazione instaurato.

Parte resistente, con provvedimento del 16 giugno, ha concesso l'accesso a tutti i documenti ad eccezione delle n. 4 opposizioni sostenendo che, poiché le chieste opposizioni non hanno attinenza con il contenzioso in atto, il ricorrente è privo di interesse. La controversia ha infatti ad oggetto gli ulteriori accertamenti sanitari e, pertanto, non rilevano precedenti opposizioni alla conoscenza di domande di partecipazione e ad elaborati scritti relativi al concorso. Specifica, ancora parte resistente che la richiesta ha carattere generico atteso che si fa riferimento ad ignoti contro interessati.

Avverso il parziale rigetto dell'amministrazione resistente il Sottotenente di Vascello, ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 16 luglio ha specificato che i chiesti documenti non sono inclusi nei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi dei ricorsi straordinari per revocazione, rispetto ai quali il ricorrente intende esercitare il diritto di difesa. L'amministrazione resistente, poi, ribadisce la motivazione a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere a n. 4 opposizioni alla conoscenza di domande di partecipazione e ad elaborati scritti relativi al concorso presentate da ignoti. Il Sottotenente di Vascello, quale partecipante alla prova concorsuale indicata nella parte narrativa in fatto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, è

titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere a tali documenti, senza che⁴ il ricorrente debba specificare la motivazione alla base della propria istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Fatto

....., in qualità di delegato supplente del comune di San Michele al Tagliamento e di ricorrente nei ricorsi giurisdizionali presentati al T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato e definiti, rispettivamente, con sentenze n. 2576 del 2008 e 2552 del 2010, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla nota DAIT - Direzione Centrale Servizi Elettorali dell'11 febbraio 2008, prot. n. 0000423 indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato ed avente ad oggetto i citati ricorsi. Motiva il ricorrente che intende instaurare un giudizio nell'ambito della procedura di variazione territoriale di cui all'art. 132, comma 2 della Costituzione.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Nelle sentenze indicate si descrive il fatto alla base della vicenda in esame.

In particolare, il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda *bis*, n. 2576 del 25 marzo 2008, con la quale era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti, del 12 aprile 2006, dell'Ufficio centrale per il referendum in merito ai referendum *ex art.* 132, comma secondo, della Costituzione, per il distacco dei Comuni di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto per il distacco dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia.

Il Consiglio di Stato, conformemente al proprio costante orientamento, (da ultimo C.d.S., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3834), ha confermato la sentenza appellata atteso che gli atti adottati dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, nel corso della procedura per l'indizione del referendum previsto per il distacco di un comune da una Regione e contestuale aggregazione ad un'altra, rivestono natura solo soggettivamente amministrativa ma sostanzialmente legislativa.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla nota della Direzione Centrale Servizi Elettorali diretta all'Avvocatura dello Stato ed avente ad oggetto gli indicati ricorsi giurisdizionali. I chiesti documenti, pur inserendosi in un procedimento giurisdizionale del quale il ricorrente è parte, riveste carattere amministrativo ed è, pertanto, accessibile.

PQM

PLENUM 20 LUGLIO 2010

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fatto

L'avv., ha chiesto il 28 maggio 2010, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. contestazioni formulate a Fastweb S.p.A.;
- b. eventuali ricorsi in merito;
- c. ogni altro documento connesso.

Specifica il ricorrente nell'istanza di volere conoscere lo stato della pratica della denuncia presentata all'Autorità resistente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990 è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti relativi ad una denuncia dal medesimo presentata.

Inoltre, i chiesti documenti non rientrano tra i casi di esclusione di cui alla Deliberazione n. 217/01/CONS recante Regolamento concernente l'accesso ai documenti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Campania –Stazione Santa Maria di Castellabate

Fatto

Il dott. ha presentato al Comando Generale dell'arma dei Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico, istanza di accesso al verbale di intervento dei Carabinieri della Stazione di S. Maria di Castellabate, giunti a seguito della chiamata del ricorrente all'utenza 112 il giorno 11 febbraio, ore 14,15 circa.

Parte resistente, con provvedimento del 7 giugno, ha negato l'accesso atteso che i chiesti documenti sono atti giudiziari e non amministrativi.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il ricorrente ha allegato al presente ricorso l'esposto presentato al Comando Legione Carabinieri Campania con il quale ha chiesto di verificare eventuali responsabilità gravanti sui militari ivi menzionati.

Diritto

I chiesti documenti sono sottratti all'accesso in quanto espressamente indicati nell'allegato 2, punto 6 del D.M. n. 519 del 1995 relativo alle relazioni di servizio ed altri atti e documenti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Campania –Stazione Santa Maria di Castellabate

Fatto

Il dott. ha presentato al Comando Generale dell'arma dei Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico, istanza di accesso al verbale di intervento dei Carabinieri della Stazione di S. Maria di Castellabate, giunti a seguito della chiamata del ricorrente all'utenza 112 il giorno 11 febbraio, ore 14,15 circa.

Parte resistente, con provvedimento del 7 giugno, ha negato l'accesso atteso che i chiesti documenti sono atti giudiziari e non amministrativi.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il ricorrente ha allegato al presente ricorso l'esposto presentato al Comando Legione Carabinieri Campania con il quale ha chiesto di verificare eventuali responsabilità gravanti sui militari ivi menzionati.

Diritto

I chiesti documenti sono sottratti all'accesso in quanto espressamente indicati nell'allegato 2, punto 6 del D.M. n. 519 del 1995 relativo alle relazioni di servizio ed altri atti e documenti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio – Direzione centrale risorse umane – Roma

Fatto

Il dott., responsabile dell'area servizi catastali dell'amministrazione resistente, in data 4 maggio ha presentato domanda di accesso alle schede di valutazione di diversi dirigenti presi in considerazione per il conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia cui lo stesso ricorrente aspirava. Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica del gravame ai soggetti controinteressati. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva allegando le opposizioni dei controinteressati all'accesso chiesto dall'odierno ricorrente. Rileva, inoltre, l'amministrazione come l'istanza di accesso riproduca nella sostanza analoga domanda in precedenza presentata dal dott. e sulla quale l'amministrazione medesima ha opposto un diniego espresso, attraverso diversi provvedimenti, nel mese di gennaio u.s. sostenendo la carenza di interesse in capo al richiedente. Analogamente gli atti di opposizione dei controinteressati si fondano sulla mancanza della legittimazione dell'istante, odierno ricorrente.

Diritto

Sul ricorso presentato dal dott. la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, e secondo quanto sostenuto nella memoria difensiva di parte resistente, la vicenda ha già coinvolto le parti del presente procedimento nel mese di gennaio 2010. Il contenzioso all'esame della scrivente, tuttavia, nasce da un'istanza presentata successivamente dal dott. e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata nel termine di legge. Tale profilo esclude che sulla fattispecie possa ritenersi decorso il termine per il ricorso al contrario di quanto si sarebbe potuto sostenere in presenza di un provvedimento confermativo del precedente diniego.

Ciò chiarito, sia parte resistente che i controinteressati assumono la mancanza di interesse ad accedere come motivo del diniego silenzioso e degli atti di opposizione. Al riguardo si osserva che, viceversa, che il ricorrente è titolare situazione di interesse giuridicamente rilevante, come d'altronde confermato anche da parte resistente nella parte della memoria difensiva in cui si prospetta la titolarità di una mera aspettativa in capo all'istante. Tale aspetto, lungi dal costituire la base per sostenere l'assenza di un interesse diretto concreto e attuale in capo all'odierno ricorrente, conferma l'orientamento consolidato sia del giudice amministrativo che di questa Commissione in forza del quale la situazione sottostante la domanda di accesso non deve avere la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, essendo sufficiente che non coincida con un interesse di mero fatto. Al riguardo, invero, è sufficiente porre in rilievo che i documenti oggetto dell'istanza ostensiva sono relativi a soggetti controinteressati

che hanno ottenuto gli incarichi dirigenziali di prima fascia ai quali l'odierno ricorrente aspirava. Evidente, pertanto, la sussistenza di un interesse qualificato alla verifica dei requisiti formali e sostanziali in capo ai controinteressati al fine di verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione. Anche il profilo del carattere privatistico del conferimento degli incarichi dirigenziali sollevato dall'amministrazione non appare rilevante, attesa l'ampiezza con la quale l'ordinamento ha inteso configurare la nozione di documento amministrativo all'interno della quale possono ben collocarsi i suddetti conferimenti in quanto strumentali all'organizzazione di una figura soggettiva pubblica e dunque alla realizzazione del buon andamento e dell'imparzialità della stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale – Servizio II

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato domanda di accesso agli atti relativi alla valutazione formulata da una Commissione esaminatrice istituita presso il Ministero resistente della prova orale sostenuta dall'istante nell'ambito di un concorso pubblico. La prima domanda di accesso è stata formulata nel mese di novembre 2009; dopo contatti telefonici con personale degli uffici di parte resistente il, su invito di parte resistente, in data 12 gennaio 2010 reiterava la propria istanza ottenendo, tramite posta elettronica, quanto richiesto il successivo 14 gennaio. In particolare, parte resistente trasmetteva il verbale delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice nella seduta dell'8 ottobre 2009. Ad accesso effettuato, il, ritenendo parzialmente soddisfattiva l'esibizione documentale di parte resistente, in data 14 gennaio 2010 formulava nuova domanda di accesso ai bigliettini contenenti le domande estratte e rivolte al candidato nonché all'estratto del testo di lingua inglese sottoposto al medesimo per la relativa traduzione. Non avendo ricevuto risposta a tale nuova domanda di accesso in data 15 marzo u.s. diffidava parte resistente ad adempiere. Essendo anche tale ultimo sollecito rimasto inevaso, in data 15 aprile il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con pronuncia resa il 4 maggio 2010 la scrivente Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso. Il ha, dunque, reiterato l'istanza di accesso in data 17 maggio non ottenendo riscontro dall'amministrazione. Contro il silenzio formatosi ha pertanto presentato ricorso alla scrivente in data 28 giugno.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Si rileva che sulla vicenda è già intervenuta una pronuncia di irricevibilità ad opera della scrivente Commissione (resa nella seduta del 4 maggio u.s.) e che la successiva istanza di accesso, non avendo dato luogo ad ulteriori elementi di valutazione da parte dell'amministrazione, non è idonea a far decorrere nuovamente i termini dell'impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: RS S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale Lazio

Fatto

Il sig., legale rappresentante di RS S.r.l., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di aver presentato in data 5 marzo 2010 domanda di accesso agli atti del procedimento relativi al nulla osta per l'impianto che consente di trasmettere all'emittente nazionale RKK in danno dell'istante. Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, il 3 maggio u.s. RS ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nell'atto introduttivo il ricorrente menziona RKK quale ipotetico controniteressato. Con nota del 24 maggio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso una nota nella quale fa presente di aver invitato la ricorrente, con provvedimento dell'11 maggio, ad esercitare l'accesso con contestuale invito a presentarsi presso gli uffici del dicastero il giorno 19 maggio. Nella decisione resa nella seduta del 25 maggio la Commissione ha chiesto di conoscere se effettivamente i rappresentanti di RS avessero raccolto il suddetto invito, interrompendo il termine per la decisione definitiva. In data 14 luglio l'amministrazione ha assolto l'incombente comunicando la mancata presentazione della ricorrente presso i propri uffici per esercitare il chiesto accesso. Nelle more, e precisamente in data 9 giugno, è intervenuta anche memoria difensiva della controinteressata RKK non valutabile in quanto tardiva.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente, osserva quanto segue.

Considerata la scansionatura temporale dei vari atti succedutisi in merito alla fattispecie sottoposta all'esame della scrivente, si dichiara cessata la materia del contendere, atteso che dopo la presentazione del gravame l'amministrazione ha invitato la ricorrente, ad oggi senza esito, ad esercitare il chiesto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ri e

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Direzione generale – direzione per i giochi

Fatto

I sig.ri e, con domanda del 30 giugno 2010 hanno chiesto di poter accedere a tutti i documenti relativi alla istanza di concessione bingo presentata dalla società, con la quale i ricorrenti avevano stipulato un contratto preliminare di cessione di azienda. Parte resistente ha negato l'accesso non ritenendo sussistere la legittimazione attiva dei richiedenti. Contro tale diniego in data 12 luglio i sig.ri e hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla società, Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte degli stessi ricorrenti, questi avrebbero dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ri e

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Direzione Didattica Statale IV Circolo
“.....” – Trapani

Fatto

I sig.ri e, componenti del Consiglio di Circolo dell'Istituto resistente, hanno chiesto in data 10 giugno 2010 di poter accedere al verbale ed agli atti connessi relativi alla seduta del 28 maggio 2010. Parte resistente ha, in un primo momento, concesso la sola visione dei documenti oggetto dell'istanza e successivamente, in data 5 luglio a seguito di invito a presentare domanda formale di accesso, ha rilasciato anche la copia della documentazione. Con ricorso presentato il giorno 8 luglio gli odierni ricorrenti reputano illegittimo il differimento e chiedono a questa Commissione di pronunciarsi in merito. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

La vicenda portata all'esame della scrivente Commissione non integra alcuna delle fattispecie che legittimano la proposizione di un ricorso ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241/90. Al riguardo, invero, occorre osservare che il differimento prospettato dai ricorrenti non può, in realtà considerarsi tale, trattandosi, viceversa, di un invito a presentare richiesta di accesso formale (invito previsto dalla normativa vigente sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) al quale parte resistente ha successivamente dato seguito concedendo l'accesso alla documentazione domandata. Pertanto non si ravvisa la sussistenza degli estremi per poter azionare il rimedio giustiziale intrapreso dai sig.ri e

PQM

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione provinciale del lavoro di Vicenza – Servizio ispezione del lavoro

Fatto

L'avv., rappresentato e difeso dall'avv., è stato sottoposto ad ispezione da parte dell'amministrazione resistente all'esito della quale gli veniva contestata l'irregolare occupazione della sig.ra a far data dal 1 settembre 2009. Pertanto, con istanza del 28 maggio 2010, il ricorrente ha chiesto di poter accedere alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel corso dell'accertamento ispettivo vedendosi, tuttavia, opporre in data 11 giugno 2010 il diniego dell'amministrazione fondato sulle fattispecie di esclusione contemplate dal D.M. n. 757 del 1994, tra le quali figura quella concernente la fattispecie *de qua*.

Contro tale diniego, il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dall'Avv. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 757/94. Il ricorrente rileva l'illegittimità delle fattispecie di esclusione ivi contemplate e su tale base chiede l'accoglimento del gravame. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, pur condividendo i dubbi di legittimità sollevati dal ricorrente, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corpo di polizia municipale del Comune di
Torino

Fatto

Il sig., con istanza del 19 giugno 2010 ha formulato domanda di accesso ai nominativi del personale del Gruppo torinese di trasporti a cui erano stati conferiti dal sindaco i poteri di accertamento e prevenzione delle violazioni del codice della strada. L'amministrazione, con provvedimento del 6 luglio ha negato l'accesso. Contro tale diniego il in data 12 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il provvedimento dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato; condizione, nel caso di specie, non soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Macerata

Fatto

La sig.ra, Direttore dei servizi generali amministrativi presso l'istituto resistente, in data 3 maggio 2010 ha rivolto a quest'ultimo domanda di accesso tesa all'acquisizione dei seguenti documenti: 1) verbale della convocazione del 25 agosto 2009; 2) verbale della convocazione e relativi incarichi assegnati nella giornata di venerdì 28 agosto 2009; 3) atti relativi a rinunce o deleghe del personale convocato per la nomina e l'assegnazione di sedi in data 25 agosto 2009. La domanda di accesso veniva motivata in base alla necessità di verificare la regolarità delle procedure di assegnazione delle sedi alla quale ha preso parte anche l'odierna ricorrente. Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in data 2 luglio u.s. la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La domanda di accesso e il contenzioso che ne è originato, attiene sostanzialmente ad una situazione di interesse in capo alla richiedente sulla cui giuridica rilevanza non vi sono dubbi. Al riguardo, invero, è sufficiente porre in rilievo che i documenti oggetto dell'istanza ostensiva sono relativi alla procedura di assegnazione di sedi alle quali anche l'odierna ricorrente aspirava. Evidente, pertanto, la sussistenza di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti domandati strumentale alla verifica della legittimità dell'operato dell'amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – filiale del Lazio

Fatto

Il signor, a nome e per conto della madre, ha presentato il 6 maggio 2010 alla filiale del Lazio dell'Agenzia del demanio, nell'occasione dell'accesso agli atti accordato dall'Amministrazione in ottemperanza alla decisione di questa Commissione del 16 marzo scorso, le seguenti ulteriori richieste:

1. richiesta di informazioni su quale ufficio sia superiore diretto della filiale in epigrafe;
2. richiesta di informazioni sulla cessione dell'alloggio occupato dalla signora, secondo quanto già domandato con istanza del 16 febbraio 2009;
3. richiesta di accesso a tutta la documentazione riguardante l'immobile suddetto, riferita al periodo dal 16 aprile 1997 al 25 giugno 2003.

Nota dell'Amministrazione al ricorrente del 16 giugno 2010, oltre a riepilogare le ragioni ostative alla cessione dell'immobile, assicura che l'accesso del 6 maggio 2010 ha avuto per oggetto tutto il fascicolo relativo alla signora, e che non esistono ulteriori documenti collegati alla questione rispetto a quelli già esaminati da parte ricorrente.

Avverso la soprascritta nota dell'Amministrazione il signor ha presentato il 5 luglio 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendo che assuma le conseguenti determinazioni.

Il 14 luglio 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria di riepilogo della questione e di conferma di quanto esposto nella nota del 16 giugno scorso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame.

Per le richieste di cui ai punti 1 e 2 del fatto, la Commissione si ritiene incompetente, in quanto esse non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Per la richiesta di cui al punto 3 del fatto, la Commissione la ritiene inammissibile, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 16 marzo scorso, il che prefigurerebbe un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: ITC “.....” – Padova

Fatto

La signora ha presentato alla dirigente scolastica dell'Istituto tecnico commerciale “.....” di Padova, di cui è direttrice amministrativa, le seguenti richieste di accesso:

1. il 17 ottobre 2009, alla corrispondenza riservata che la riguarda a partire dall'1 gennaio 2004;
2. il 28 dicembre 2009, alla nota n. 119/RIS del 10 marzo 2009;
3. il 18 gennaio 2010, ai verbali del Collegio docenti dall'1 settembre 2009.

Contro il diniego all'accesso dell'11 dicembre 2009, opposto dall'Amministrazione riguardo ai documenti di cui al punto 1, la signora ha presentato ricorso a questa Commissione, che si è espressa il 12 gennaio 2010 accogliendo le richieste della ricorrente e differendo l'ostensione dei documenti al momento in cui l'Amministrazione fosse rientrata in loro possesso.

L'amministrazione ha inoltre negato accesso ai documenti di cui al punto 2 con nota del 2 febbraio 2010, e non ha risposto alla richiesta di cui al punto 3.

Il 25 maggio 2010 la signora ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo che intimi all'Amministrazione la consegna dei documenti sopraindicati ai punti 1 e 2, e che, valutata la legittimità del diniego ai documenti sopraindicati al punto 3, assuma le conseguenti valutazioni.

Diritto

La Commissione osserva preliminarmente quanto segue.

Per la richiesta di cui al punto 1 del fatto, la Commissione la ritiene inammissibile, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 12 gennaio scorso, il che prefigurerebbe un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90.

Per le richieste di cui al punto 2 e 3 del fatto, la Commissione le ritiene irricevibili per tardività della presentazione del ricorso: l'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio, e nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: col. CC aus.

contro

Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta"

Fatto

Il colonnello, al fine di acquisire documenti utili per ricorrere al Capo dello Stato avverso il decreto del Ministero della difesa 11/3/2010 n. 558/C, ha presentato alla Legione carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" istanza di accesso ai documenti sanitari collegati al soprascritto decreto.

L'Amministrazione, con nota del 22 giugno 2010, ha negato al ricorrente l'accesso ai documenti chiesti, in quanto non li ha originati e non li detiene, e lo ha informato che il suo fascicolo sanitario fu trasmesso il 26 novembre 1996 alla Scuola allievi carabinieri di Torino.

Contro il diniego oppostogli il colonnello ha presentato a questa Commissione un ricorso, pervenuto l'8 luglio 2010, e preceduto il 5 luglio 2010 dall'invio di documentazione inerente, chiedendone l'accoglimento.

Memoria del 14 luglio 2010 indirizzata da parte resistente a questa Commissione ripercorre temporalmente la vicenda e ribadisce i motivi, già espressi nella nota del 22 giugno 2010, che renderebbero impossibile, per l'Amministrazione, l'ostensione documentale.

Diritto

Data la dichiarazione di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, di non avere formato né di detenere i documenti chiesti, e dato che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", questa Commissione non ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale per la previdenza sociale

Fatto

Il dottor, in qualità di partecipante al concorso per l'assunzione di cinque dirigenti di seconda fascia dell'INPS, e al fine di tutelare i propri interessi, ha richiesto il 14 maggio 2010 all'INPS visione e copia di una serie di documenti necessari a conoscere le modalità di assegnazione del punteggio alle prove scritte del concorso stesso, fra i quali le copie degli elaborati suoi e di alcuni altri candidati.

L'INPS, con nota del 14 giugno 2010, pur concedendo all'istante la gran parte della documentazione chiesta, ha accordato solo la visione degli elaborati degli altri concorrenti, senza consentirne la copia, adducendo la motivazione che l'allegato A, capo II, punto 20, di un non meglio specificato regolamento interno dell'INPS, considera riservati gli elaborati relativi a procedure concorsuali afferenti a concorrenti diversi dal richiedente, e quelli agli stessi direttamente connessi.

Contro tale parziale diniego il dottor ha presentato il 13 luglio 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e aggiungendo inoltre che il regolamento richiamato nella nota dell'INPS, da lui identificato come Deliberazione n. 188 del 10 luglio 2009, non esclude dall'accesso gli elaborati scritti.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

Al ricorso non sono allegate le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, il che, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006, dovrebbe rendere inammissibile il ricorso. Tuttavia il coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento appare superato dal recente orientamento giurisprudenziale, dal quale questa Commissione non ha motivo di discostarsi, secondo il quale i partecipanti a una procedura di natura concorsuale non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti, che pertanto non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Proseguendo nel merito, la nota di parte resistente del 14 giugno 2010 sembra riferirsi, per negare la possibilità di copia degli elaborati richiesti, al disposto del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso, ovvero alla circolare n. 117 del 18 aprile 1994, la quale, effettivamente, al punto 20, capo II, allegato A, elenca gli elaborati relativi a procedure concorsuali afferenti a concorrenti diversi dal richiedente fra quelli che, ai fini della tutela della riservatezza, l'articolo 17, comma 1, del Regolamento stesso considera riservati ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Prosegue poi il sopracitato art. 17 con lo stabilire, al comma 2, che il vincolo della riservatezza trova applicazione per le tipologie di atti e documenti, indicati

nell'Allegato A, nei casi in cui la divulgazione degli stessi possa cagionare danno o pregiudizio all'Amministrazione o ai terzi, e, al comma 3, che la deroga al vincolo di riservatezza di cui al comma 2 è consentita, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/ 1990, e dall'art. 8, comma 5, lett. d), ultima parte, del d.P.R. n. 352/92, per la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia indispensabile per curare e difendere gli interessi giuridici del richiedente o del suo rappresentato.

Tuttavia la condotta dell'Amministrazione, che nel caso di specie ha concesso la sola visione, e non la copia, degli elaborati richiesti dal ricorrente e relativi ad altri candidati, non appare convincente.

In primo luogo, è difficilmente sostenibile che la concessione di copia di elaborati concorsuali possa cagionare danno alla riservatezza, posto che la natura intrinseca della procedura concorsuale è quella di una competizione di cui la comparazione dei valori costituisce l'essenza, escludendo pertanto in radice l'esigenza di tutela della riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

In secondo luogo, la concessione della sola visione dei documenti, come contemplata nel comma 3 dell'articolo 17 della circolare INPS n. 117 del 18 aprile 1994, riposa su riferimenti normativi, quello all'art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. n. 352/92, e quello all'art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/ 1990, oggi abrogati. Né compare più, nel vigente d.P.R. n. 184/2006, il limite contenuto nell'art. 8, c. 5, del d.P.R. n. 352/92, relativo alla sola visione del documento in presenza di controinteressati: in particolare l'art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all'art. 24 della legge 241/90. Quest'ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, al contrario, il c. 7 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non più la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.

Non appare più legittimo, pertanto, concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25 c. 1 della legge 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22 c. 1 lett. a) della legge 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

In conseguenza di quanto esposto l'odierno gravame appare, a questa Commissione, meritevole di accoglimento.

PQM

PLENUM 20 LUGLIO 2010

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: signor

contro

Amministrazione resistente: Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze

Fatto

Il signore, in qualità di delegato comunale nella procedura di variazione territoriale regionale ex art. 132 c. 2 Cost. relativa al Comune di Lamon (BL), nonché di presidente del locale comitato referendario, e al fine di seguire le fasi dell'iter medesimo, ha chiesto il 12 aprile 2010 alla Ragioneria generale dello Stato copia delle note del 2 aprile e dell'11 maggio 2007 relative all'espressione del parere, alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sui costi del distacco del Comune di Lamon dalla Regione Veneto e della sua riagggregazione alla Regione Trentino – Alto Adige.

Non avendo l'Amministrazione dato risposta nei successivi trenta giorni, ed essendosi formato quindi il silenzio-rigetto, il signor ha presentato il 28 giugno 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: magg.

contro

Amministrazione resistente: Direzione generale della previdenza militare –
Ministero della difesa

Fatto

Il maggiore dei Carabinieri ha richiesto il 22 giugno 2010 a questa Commissione di intervenire presso la Direzione generale della previdenza militare del Ministero della difesa affinché rilasci la seguente documentazione, che avrebbe più volte richiesto:

1. posizione della sua pratica relativa al riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio;
2. nominativo del funzionario preposto alla sua trattazione;
3. relazione di cui all'art. 7 c. 1 del d.P.R. n. 461/2001, nella quale sono riassunte le informazioni relative al nesso causale tra infermità patite e attività di servizio svolta dal ricorrente;
4. rapporti informativi redatti ai sensi dell'art. 5 c. 4 del d.P.R. n. 461/2001.

L'Amministrazione con nota alla Commissione del 14 luglio 2010 eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto non notificatogli dal ricorrente, e puntualizza di avere convocato il maggiore, con nota del 15 ottobre 2009, perché effettuasse accesso agli atti chiesti con istanza del 14 agosto 2009; non essendosi l'istante mai presentato al ritiro, l'Amministrazione il 15 gennaio 2010 ha inviato al ricorrente la relazione di cui al punto 3 e il relativo parere, e ha reiterato, ancora una volta senza esito, l'invito a recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per accedere agli altri documenti chiesti, che non è in grado di identificare tramite le sole indicazioni contenute nell'istanza.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame.

Per le richieste di cui ai punti 1 e 2 del fatto, la Commissione si ritiene incompetente, in quanto esse non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Per le richieste di cui ai punti 3 e 4 del fatto, la Commissione le ritiene inammissibili, in quanto dalla documentata memoria dell'Amministrazione emerge come, nei confronti del ricorrente, non si sia mai formato né un provvedimento di diniego di accesso agli atti né un silenzio-rigetto né un differimento, ed essendo il ricorso alla Commissione per l'accesso presentabile da parte dell'interessato solamente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 184/2006, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.